

GIORGIO CANSACCHI

Professore ordinario nell'Università di Torino
Membro del Consiglio araldico romano

**La "cognomizzazione" dei predicati nobiliari
e la loro tutela giurisdizionale**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1954
Disp. 12ª, parte IV

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

La "cognomizzazione" dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale (*).

(Sull'applicazione dell'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione).

1. L'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana attualmente vigente (entrata in vigore il 1° gennaio 1948), così dispone: « i titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome... La legge regola la soppressione della Consulta Araldica ». Dottrina e giurisprudenza sono state unanimi nel ritenere che la suddetta norma legislativa abbia carattere *precettivo* e non soltanto *programmatico*; donde la conseguenza dell'automatica abrogazione delle antecedenti disposizioni normative dell'ordinamento nobiliare monarchico, incompatibili con la predetta statuzione costituzionale (1). L'art. XIV ha posto due pre-

(*) La situazione giuridica attuale delle qualifiche nobiliari è stata ampiamente discussa nel Convegno Internazionale di Studi Storico-Araldici, tenutosi a Roma e a Napoli dal 23 al 26 settembre 1953, sotto la presidenza del Barone Giovanni di Giura. Le relazioni lette al Convegno sono conservate negli Atti del medesimo.

(1) V. su questo punto e sui successivi punti illustrati nel testo: BON. DI VALSASSINA, *I diritti nobiliari e la nuova costituzione*, in *Arch. giur.*, 1949, pag. 1 e segg.; Id., *Effetti delle disposizioni costituzionali ad efficacia differita sulle leggi anteriori con speciale riferimento alla materia nobiliare*, in *Giur. ital.*, 1950, I, 2, pag. 141 e segg.; CANSACCHI, *Il disconoscimento dei titoli nobiliari*, in *Rivista Araldica*, 1948, pag. 33 e segg.; Id., *Il disconoscimento dei titoli nobiliari pontifici*, *ivi*, 1948, pag. 65 e segg.; Id., *Le sentenze di accerta-*

cetti innovativi nella nostra legislazione; l'uno di portata negativa, e cioè il *disconoscimento* dei titoli nobiliari (non il *divieto* del loro uso, come da alcuni si era erroneamente ritenuto); l'altro di portata positiva, e cioè la « *cognomizzazione* » dei predicati, già connessi ai titoli nobiliari. Quest'ultimo precetto — come esattamente è stato rilevato dalla giurisprudenza (2) — conferisce un *diritto soggettivo perfetto*, in capo al titolare di un titolo nobiliare con predicato, diretto ad ottenere la stabile congiunzione del detto predicato al proprio cognome di famiglia, ancorchè, in ipotesi, tale congiunzione non fosse consentita dalle leggi o dagli usi araldici anteriormente in vigore.

mento nobiliare nell'attuale ordinamento dello Stato italiano, *ivi*, 1953, pag. 349 e segg.; ROLLINI-ROSSI, *La competenza dell'autorità giudiziaria italiana in materia nobiliare dopo la costituzione del 1948*, *ivi*, 1953, pag. 355 e segg.; DE FRAJA-FRANGIPANI, *Configurazione giuridica dei titoli e predicati nobiliari secondo la vigente costituzione italiana*, *ivi*, 1953, pag. 364 e segg.; BARILE e PREDIERI, *Efficacia abrogativa delle norme della costituzione*, in *Rass. di dir. pubbl.*, 1950, pag. 86 e segg.; GORINO-CAUSA, *La costituzione italiana, i titoli nobiliari e il concordato*, in *Perfice Munus*, 1950, pag. 3 e segg. (dell'estratto), nonché altri numerosi scritti (dell'ARNONE, del GORINO-CAUSA, del NASALLI-ROCCA DI CORNELIANO, ecc., pubblicati in *Riv. Arald. cit.*, negli anni 1948 e seguenti).

In giurisprudenza v. Trib. Venezia, 12 aprile 1949, in *Rivista Arald.*, 1949, pag. 248; Id. Padova, 20 gennaio 1949, in *Giur. ital.*, 1950, I, 2, pag. 141; Id. Napoli (in Camera di consiglio), 25 luglio 1949, in *Riv. Arald.*, 1950, pag. 121; Id. Roma, 20 gennaio 1953, *ivi*, 1953, pag. 366 e segg.; Id. Perugia, 4 luglio 1952 (in causa Oddi c. Valenti, ora riformata dalla Corte d'appello di Perugia, in data 6 agosto 1950, non ancora pubblicata), in *Riv. Arald.*, 1952, pag. 245; Id. Verona, 15 novembre 1952, in *Foro pad.*, 1953, IV, pag. 4 e segg.; Corte d'appello Bologna, 10 luglio 1953, in *Foro pad.*, 1954, pag. 178. Non sono ancora state pubblicate nelle riviste giurisprudenziali le sentenze della Corte d'appello di Venezia, in causa Marzotto c. Trissino, in oggetto alla spettanza del predicato di Valdagno (in appello della sentenza 28 aprile 1950, del Trib. di Venezia), e della Corte d'appello di Roma, in data 12 giugno 1954, in causa Rocco c. Ferrante, in oggetto al predicato di Torrepadula (in appello della sentenza del Trib. di Roma), di cui brevi cenni in *Riv. Arald.*, 1954, pag. 277.

(2) V. specialmente Trib. Verona, 15 settembre 1952, in *Foro pad.*, 1953, IV, pag. 4 e seguenti.

L'art. XIV ha generato numerose conseguenze giuridiche di diritto sostanziale, delle quali ritengo utile elencare le principali:

a) essendo stati disconosciuti ufficialmente i titoli nobiliari e soppressa (o almeno in via di soppressione e quindi già inoperante) la Consulta Araldica, non è più esperibile il procedimento amministrativo — da ultimo regolato con il R. D. 7 luglio 1943, n. 651, sull'ordinamento dello stato nobiliare italiano e annesso Regolamento — diretto ad ottenere il riconoscimento, la rinnovazione, la convalida, l'assenso, l'autorizzazione o l'abilitazione all'uso dei titoli nobiliari (3);

b) i cittadini italiani, aventi un titolo nobiliare già legalmente riconosciuto dalla Consulta Araldica, non hanno più la possibilità di fare inscrivere i loro nominativi o quelli dei loro discendenti nel Libro d'Oro e nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà italiana; i predetti registri, ormai insuscettivi di ulteriore aggiornamento, hanno esaurito la loro funzione di documentare ai pubblici ufficiali (funzionari dello stato civile, notai, cancellieri, ecc.) la legittima « spettanza » del titolo nobiliare al fine di consentire la menzione del medesimo nei documenti ufficiali (4);

c) il riconoscimento dei predicati, limitato a quelli esistenti *ante* 28 ottobre 1922, è stato interpretato, dalla prevalente dottrina e giurisprudenza (5), come implicante la tacita abrogazione di tutta la legislazione nobiliare italiana emanata dopo il 28 ottobre 1922, e cioè tanto del R. D. 16 agosto 1926, n. 1489 (Statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari), quanto del R. D. 21 gennaio 1923, n. 61, e del R. D. 7 luglio

(3) V. specialmente CANSACCHI, *Il disconoscimento cit.*, in *Riv. Arald.*, 1948, pag. 35.

(4) L'art. 4 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, imponeva ai pubblici ufficiali ed ai notai di non attribuire nei loro atti ufficiali titoli nobiliari se non attenendosi rigidamente alle risultanze degli elenchi nobiliari citati nel testo. V. sul punto: CANSACCHI, *Il disconoscimento cit.*, in *Riv. Arald.*, 1948, pag. 36.

(5) V. sul punto gli autori citati in nota 1 e in giurisprudenza partic.: Trib. Venezia, 12 aprile 1943, in *Riv. Arald.*, 1949, pag. 248; Id. Padova, 20 gennaio 1949, in *Giur. ital.*, 1950, I, 2, 141; Id. Verona, 15 novembre 1952, in *Foro pad.*, 1953, IV, pag. 4.

1943, n. 651 (entrambi regolanti l'ordinamento dello stato nobiliare italiano). Conseguentemente è stata disconosciuta con efficacia retroattiva ogni manifestazione della Regia Prerogativa, sia in oggetto alle individuali concessioni di titoli nobiliari, sia in oggetto all'emana-zione di norme generali sul loro riconoscimento e sulla loro successione, in quanto esercitata dopo il 28 otto-bre 1922; per contro è stato ritenuto nuovamente in vigore, per l'accertamento della spettanza dei predicati nobiliari e per la loro successione, il R. D. 5 luglio 1896, n. 314 (approvante il regolamento per la Consulta Ara-ldica), che era già stato abrogato dal succitato R. D. 16 agosto 1926, n. 1489 (6);

d) per i medesimi motivi si sono ritenuti ugual-mente abrogati gli art. 2 e 3 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442 (riprodotti nei susseguenti ordinamenti nobiliari), i quali, a tutela della Regia Prerogativa, imponevano alle parti, aventi una contestazione giudiziaria sulla spettanza di un titolo nobiliare (e quindi anche di un predicato), di richiedere l'intervento in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inibendo, in di-fetto, la procedibilità dell'azione giudiziaria (7);

e) ugualmente non è più in vigore l'art. 5 e se-guenti del sumenzionato decreto comminante ammende a carico di coloro che usassero titoli nobiliari non debi-tamente autorizzati dalla Consulta Araldica e non iscritti

(6) Questa situazione giuridica genera un'importante conse-guenza nell'ambito della successione nobiliare siciliana, giac-chè per effetto dell'abrogazione del R. D. 16 agosto 1926, n. 1489 (prescrivente la successione del titolo a favore dei collaterali maschi con preferenza sulle femmine dell'ultimo investito del titolo), ritorna in vigore l'antico sistema suc-cessorio favorevole alle femmine rispetto ai maschi collate-rali; di qui una sostituzione negli attuali aventi diritto al predicato. In questo senso è pure l'interpretazione data al-l'art. XIV delle Disposizioni transitorie della Costituzione dal progetto di legge per l'attuazione di tale articolo. Il punto darà luogo a delicate controversie e a notevoli dubbi di inter-pretazione circa l'esatta portata della «retroattività» della norma contenuta nell'art. XIV.

(7) V. specialmente in giurisprudenza: Trib. Venezia, 12 aprile 1949, in *Riv. Arald.*, 1949, pag. 248; Id. Padova, 20 gennaio 1949, in *Giur. ital.*, 1950, I, 2, pag. 141; Id. Pe-rugia, 4 luglio 1952, in *Riv. Arald.*, 1952, pag. 245.

nei registri nobiliari tenuti dalla medesima (ancorchè legittimamente spettanti all'imputato) (8);

f) sotto l'impero dell'attuale Costituzione nessun or-gano statale, sia amministrativo, sia giudiziario, potrà ulteriormente attribuire ufficialmente titoli nobiliari agli aventi diritto, nè questi avranno tuttora la facoltà di esperire un'azione giudiziaria diretta, *in via principale*, ad ottenere una sentenza «accertativa» della spettanza di un titolo nobiliare (sia in contraddittorio dello Stato, sia di privati contro-interessati) (9);

g) poichè l'art. XIV «cognomizza» i predicati, di-sgiungendoli dai titoli relativi, ne consegue che, nell'at-tuale ordinamento giuridico repubblicano, la succes-sione dei predicati, da coloro che ne erano titolari alla data del 28 ottobre 1922, ai loro discendenti o aventi causa avverrà non più in base alle leggi araldiche, già vigenti anteriormente a tale data, ma in base alle norme regolanti la successione del cognome (cui ora il predi-cato è divenuto stabilmente congiunto) (10). Conseguen-temente potranno ora pretendere l'attribuzione del pre-dicato, connesso al cognome, persone che, vigendo l'or-dinamento nobiliare monarchico, non ne avrebbero avuto diritto, quali, ad es., il figlio naturale o il figlio legitti-mato per decreto o il figlio adottivo rispetto ad un genitore nobile.

2. L'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, quale norma precettiva di immediata

(8) V. Cass. pen. (2ª Sezione), 16 luglio 1951, in *Riv. Arald.*, 1952, pag. 197.

(9) V. specialmente CANSACCHI, *Il disconoscimento cit.*, in *Riv. Arald.*, 1948, pag. 35; Id., *Le sentenze di accertamento cit.*, *ivi*, 1953, pag. 350 e segg. In giurisprudenza v. particolar-mente Trib. Padova, 20 gennaio 1949, in *Giur. ital.*, 1950, I, 2, pag. 141; Id. Verona, 15 novembre 1952, in *Foro pad.*, 1953, IV, pag. 4 e segg. Sulla competenza giurisdizionale attuale in materia nobiliare e sui riconoscimento ed uso degli stemmi v. specialmente l'ottimo studio del ROLLINI-ROSSI, *La compe-tenza cit.*, in *Riv. Arald.*, 1953, pag. 355 e seguenti.

(10) V. specialmente sul punto: CANSACCHI, *Il disconosci-mento cit.*, in *Riv. Arald.*, 1948, pag. 36. Sull'inclusione dei predicati nell'ambito del nome e sulla loro regolamentazione giuridica v. specialmente DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1950, pagg. 145 e segg., e 254 e seguenti.

applicazione, ha conferito — come già si è detto — un diritto soggettivo alla « cognomizzazione » del predicato in favore di coloro cui già spettava legittimamente, anteriormente al 28 ottobre 1922, il titolo nobiliare connessovi. Dottrina e giurisprudenza sono state unanimi nel ritenere che tale diritto soggettivo sia sorretto da appropriate azioni giudiziarie, nelle forme e nei limiti di cui diremo più avanti, dirette ad ottenere la concreta realizzazione di tale diritto e più specificamente a conseguire l'aggiunzione del predicato al cognome negli atti dello stato civile concernenti gli aventi diritto (11).

Occorre premettere che l'art. XIV sumenzionato genera interessanti problemi di interpretazione del suo esatto contenuto.

I dubbi di interpretazione concernono questi quattro punti: 1) quali siano i predicati « cognomizzabili » e cioè quale sia l'esatta ampiezza dell'espressione « predicati » (12); 2) quale sia l'esatto significato del termine « esistenti » (13); 3) quali siano i predicati esclusi dalla cognomizzazione per essere venuti ad esistenza dopo il

(11) V. specialmente ROLLINI-ROSSI, *La competenza* cit., in *Riv. Arald.*, 1953, pag. 359 e segg.; CANSACCHI, *Le sentenze di accertamento* cit., *ivi*, 1953, pag. 351 e seguenti.

(12) Può essere controverso se la dizione « predicato » debba restringersi ai soli « predicati feudali » od estendersi anche ai « predicati onorifici annessi al cognome », ai « predicati di città e comuni annessi ai titoli di nobile e di patrizio », ai « predicati nobiliari o meno, divenuti d'uso in una data famiglia ». La lettera della legge, e più ancora il suo spirito e le sue finalità, mi inducono a propendere per l'interpretazione maggiormente estensiva.

(13) L'espressione « predicati esistenti prima del 28 ottobre 1922 » mi pare individui chiaramente i predicati ossequienti a queste due condizioni: 1^o di essere stati concessi, anteriormente al 1922, da Sovrani di Casa Savoia o da Sovrani già regnanti in Italia prima dell'unificazione o da Sovrani esteri; 2^o di essere pervenuti all'attuale avente diritto per successione legittima dal primo investito del titolo secondo le regole di successione statuite nel documento di investitura o emanate posteriormente fino al 28 ottobre 1922. La *mens legis*, i lavori preparatori e i principi giuridici vigenti nell'ordinamento monarchico, escludono che il predicato, per essere « esistente » nel 1922, dovesse, anteriormente a quella data, già essere stato riconosciuto dalla Consulta Araldica ed iscritto nei registri araldici ufficiali del Regno.

28 ottobre 1922 (14); 4) se la cognomizzazione, esclusa indubbiamente per i predicati « concessi » dopo il 28 ottobre 1922, debba, invece, ritenersi ammessa per i predicati « rinnovati » o « convalidati » dopo tale data mediante « provvedimento di grazia », purchè già « esistenti » ante 1922 (15).

L'esame intrinseco dell'art. XIV, ai fini di accertarne l'esatta interpretazione in ordine ai punti sumenzionati, mi condurrebbe troppo lontano ed esulerebbe dalla limitata e specifica indagine che mi sono proposta nel presente studio; questo è, infatti, diretto a ricercare le « norme strumentali » dirette a realizzare giudizialmente il diritto soggettivo alla cognomizzazione del predicato (sul presupposto che questo spetti legittimamente al richiedente) e non ad interpretare le « norme sostanziali », in base alle quali tale diritto possa affermarsi sussistente o meno in capo a chi se ne pretende titolare.

Vengo, quindi, senz'altro ad illustrare le azioni giudiziarie che il nostro attuale ordinamento giuridico offre a tutela del predicato.

3. Occorre preliminarmente insistere su due principi informativi del nostro attuale ordinamento giuridico:

1) il disconoscimento dei titoli nobiliari priva la

(14) Dalla finalità, più che dalla lettera della disposizione, parrebbe emergere che il divieto di riconoscimento è limitato ai soli predicati concessi dai Sovrani di Casa Savoia dopo il 28 ottobre 1922; il divieto non varrebbe, invece, per i predicati concessi, anche dopo tale data, da Sovrani stranieri e dai Sommi Pontefici.

(15) Un'interpretazione restrittiva dell'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione perverrebbe all'esclusione dalla cognomizzazione dei predicati « rinnovati » o « convalidati » dopo il 28 ottobre 1922 (con provvedimenti di « grazia sovrana » ai sensi dell'art. 5 dell'ultimo ordinamento dello stato nobiliare italiano), in quanto la rinnovazione e la convalida rappresentavano esercizio della Regia Prerogativa (che si volle abolire). Senonchè l'art. XIV, usando la parola « esistenti », mi pare abbia voluto menzionare — onde conservarli e riconoscerli — tutti i predicati che fossero già stati « concessi » anteriormente al 1922, ancorchè dopo tale data, per provvedimento di grazia, siano stati trasferiti ad un altro ramo della stessa famiglia o a famiglia diversa o si sia sanata qualche lacuna nel legittimo possesso dei medesimi.

Magistratura della potestà di emettere ulteriormente «sentenze di accertamento» sulla «spettanza» di un titolo nobiliare. Il cittadino italiano, differentemente da quanto avveniva nel periodo monarchico, non può più esperire un'azione giudiziaria, in contraddittorio dello Stato (rappresentato, in ipotesi, dalla Presidenza del Consiglio) o di un privato contro-interessato, diretta ad ottenere una sentenza accertante il suo diritto all'uso di un titolo nobiliare ed ordinante ad organi statali (per es., all'ufficiale di stato civile competente) l'annotazione del medesimo in atti ufficiali (16);

2) il mantenuto riconoscimento dei predicati, come parti del cognome familiare, facoltizza tuttora la patria Magistratura ad emettere «sentenze di accertamento» sulla «spettanza» dei predicati. I cittadini italiani potranno, quindi, esperire le azioni giudiziarie relative alla difesa del nome, indirizzandole ad ottenere il riconoscimento o la tutela dei predicati, e il conseguente ordine ad organi statali (per es., all'ufficiale di stato civile competente) di aggiungere il predicato al cognome familiare in atti ufficiali (17).

Premessi questi due principii, vediamo quali siano le azioni giudiziarie esperibili tuttora nell'ambito dei predicati nobiliari.

4. *Azione di rettifica degli atti dello stato civile.* Viene in primo luogo in considerazione l'azione di accertamento giudiziario del nome e della sua rettificazione negli atti dello stato civile ai sensi dell'art. 167 e seguenti del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238 (contenente l'ordinamento dello stato civile). Il cittadino italiano, che abbia diritto ad un titolo nobiliare con predicato, può richiedere al tribunale, avente giurisdizione nel luogo in cui è conservato il suo atto di nascita, il « completa-

(16) V. specialmente sul punto: ROLLINI-ROSSI, *La competenza cit.* in *Riv. Arald.*, 1953, pag. 359 e segg. V. anche in materia: DE GNI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di dir. civile* del VASSALLI, 1939, pag. 183 e seguenti.

(17) V. ampiamente CANSACCHI, *Le sentenze cit.*, in *Rivista Arald.*, 1953, pag. 351 e segg. Sull'applicazione ai predicati delle norme sostanziali e processuali relative al nome v. specialmente DE CUPIS, *I diritti cit.*, pag. 254 e seguenti.

mento» del proprio cognome. Egli tenderà ad ottenere un provvedimento giudiziario il quale, rettificando l'atto di nascita, ordina all'ufficiale di stato civile di aggiungere al cognome espresso nell'atto anche il predicato richiesto (con apposita annotazione a margine dell'originale dell'atto) (18).

Il procedimento di rettificazione del cognome è considerato dalla dottrina un procedimento *sui generis*, rientrante nell'ambito della giurisdizione volontaria, ma con caratteristiche sue proprie. Il tribunale giudica, in camera di consiglio, in seguito a ricorso motivato e documentato dell'interessato, previa produzione della copia dell'atto di nascita integrale (atto che dovrà rettificarsi) e sentito il parere del Pubblico ministero. Pur non avendo il procedimento struttura contenziosa, in quanto non si richiede l'instaurazione di un contraddittorio giudiziario con gli eventuali contro-interessati, esso termina, tuttavia, con una sentenza (e non con semplice decreto), la quale dovrà dichiarare, nella sua motivazione e nel suo dispositivo, la «spettanza» del predicato in capo al richiedente e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile la richiesta annotazione.

Allorchè, per decorrenza di termine, la sentenza non sia ulteriormente impugnabile (per parte del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 454, 1° comma, codice civile), essa acquisterà valore *erga omnes*, nel senso, cioè, di documentare ufficialmente la spettanza del predicato «cognomizzato» non soltanto nei confronti dell'ufficiale di stato civile competente, ma anche di altri pubblici ufficiali (funzionari dell'anagrafe e dello stato civile, notai, cancellieri, ecc.) esercitanti le loro funzioni fuori della circoscrizione del tribunale emanante, nonchè di tutti i cittadini in generale (19).

(18) V. in senso conforme; Trib. Napoli, 25 luglio 1949, in *Riv. Arald.*, 1950, pag. 121. V. pure gli autori e le opere citate in nota precedente.

(19) V. sul procedimento di rettificazione di stato civile: DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale - Il diritto al nome (Il nome civile)*, Milano, 1949, pag. 118 e segg.; Id., *I diritti cit.*, pag. 209 e segg.; CICU, *Azione di rettificazione e azioni di stato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1949, pag. 765; MICHELI, *Nota*, in *Giur. Cass. civ.*, 1949, vol. XXVIII (2° quadr.), pag. 300; COVIELLO, *Dei giudicati di stato*, in *Arch. giur.*, 1891,

Coloro che si ritenessero lesi dal provvedimento giudiziario di rettificazione (perchè, ad es., esclusivi aventi diritto al predicato) potranno convenire in giudizio, davanti il tribunale territorialmente competente, colui che, a loro insaputa, abbia ottenuta un'abusiva rettificazione; si instaurerebbe, così, un procedimento contenzioso per usurpazione di nome (di cui diremo appresso).

Il procedimento di rettificazione del nome — testè descritto — dà luogo a due questioni giuridiche interessanti.

La prima riflette il problema se la sentenza di rettifica, una volta scaduti i termini di impugnazione, passi in giudicato e quindi diventi « definitiva ». Alcuni autori sono per la negativa, trattandosi di procedimento di giurisdizione volontaria; altri per l'affermativa, in relazione alle particolari caratteristiche del procedimento di rettifica (20). Coloro che seguono la prima opinione perverrebbero ad escludere la possibilità per il Pubblico ministero di promuovere ulteriormente un'azione giudiziaria diretta a ripristinare il cognome nella dizione *ante* sentenza di rettifica; coloro, invece, che adottano la seconda opinione, perverrebbero ad ammettere la legittimità di una siffatta azione. Non mi pare che l'una o l'altra soluzione assuma pratica importanza nell'ambito che qui ci interessa (21).

pag. 202 e segg., CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, I. Roma, 1951, pag. 24 e seguenti.

(20) V. sul punto la sentenza del Trib. Perugia, 4 luglio 1952, in *Riv. Arald.*, 1952, pag. 245, e la sentenza della Corte d'appello di Bologna, 10 luglio 1953, in *Foro pad.*, 1954, pagina 178. Cfr. pure Cass. civ., 15 aprile 1949, in *Giur. ital.*, 1951, I, 1, pag. 232, nonchè gli autori e le opere riportate in nota precedente e l'ampia bibliografia richiamata nelle medesime.

(21) Anche se dovesse accogliersi la soluzione negativa, non scorgerei, nella fattispecie, il « pubblico interesse » in base al quale il Pubblico ministero sarebbe facoltizzato ad esperire un'azione giudiziaria contenziosa diretta al depennamento del predicato. Infatti, abolita la Regia Prerogativa (e quindi l'interesse dello Stato repubblicano a salvaguardare l'esclusività del potere regio come fonte degli onori nobiliari) e ridotti i predicati a mere « appendici » del cognome (cioè a materia privata), non scorgerei l'« interesse pubblico » in oggetto al-

La seconda questione giuridica, già esaminata dalla patria giurisprudenza (22), concerne l'esperibilità del procedimento di rettificazione, in materia di aggiunta di predicati, non rilevandosi, nella fattispecie, un vero e proprio errore materiale da correggere nell'atto di nascita ai sensi dell'art. 167 del R. D. 9 luglio 1939. Il dubbio non ha ragione di porsi. Anzitutto, nella maggior parte dei casi, il titolare del predicato avrebbe avuto diritto, in base alle leggi nobiliari vigenti al momento della sua nascita, ad ottenere l'iscrizione del predicato, in aggiunta al cognome familiare, nel proprio atto di nascita. Quindi la mancata aggiunta del predicato nel contesto dell'atto di nascita concretirebbe, appunto, quell'errore di omissione per parte dell'ufficiale di stato civile che è esplicitamente ipotizzato dalla dizione dell'articolo succitato. Prescindendo, però, da questo primo rilievo, occorre tener conto di altre due osservazioni. Per escludere l'applicabilità della procedura di rettificazione in sede di volontaria giurisdizione, dovrebbe ritenersi necessario un procedimento di natura contenziosa; ma non si vedrebbe, almeno nella maggior parte dei casi, contro chi e per quale interesse il ricorrente potrebbe far valere siffatta azione. Il ricorrente non reclama, infatti, un nome portato da altri (legittimamente o abusivamente); richiede, soltanto, il com-

l'esercizio di una siffatta azione. Neppure riterrei giustificato, per andare in contrario avviso, il richiamo dell'art. 167 del R. D. 9 luglio 1939 sull'ordinamento dello stato civile, giacchè quest'articolo conferisce al Pubblico ministero un'azione giudiziaria d'ufficio soltanto per correggere errori materiali di scrittura nell'atto di nascita (s'intende compiuti dall'ufficiale di stato civile), non certo per correggere un eventuale errore di interpretazione di legge o di valutazione di documenti commesso dalla Magistratura in sede di rettifica. Non riterrei neppure proponibile, sulla base di un preteso « interesse pubblico », un'azione del Pubblico ministero diretta a far depennare dagli atti di nascita dei concessionari i predicati che vi si trovano annotati in base a concessioni reali elargite dopo il 1922.

Vedi sull'azione del Pubblico ministero per rettificare gli atti di stato civile, DE CUPIS, *Il diritto* cit., pag. 153 e segg.

(22) V. in proposito la bella motivazione della sentenza del Tribunale di Napoli, 25 luglio 1949, in *Riv. Arald.*, 1950, pagina 121.

pletamento del proprio nome personale. Ne conseguirebbe che, ove dovesse prevalere la tesi negativa, il titolare di un predicato non avrebbe modo di realizzare il suo diritto; non potrebbe farlo valere con il procedimento di giurisdizione volontaria, mancando un errore materiale da correggere; non potrebbe farlo valere con il procedimento contenzioso, mancando i contro-interessati da citare in giudizio!... Si avrebbe, allora, un diritto soggettivo, non sorretto da un'azione giudiziaria per realizzarlo: ipotesi palesemente assurda. Una seconda osservazione è la seguente: l'art. 167 surricordato non ha potuto menzionare, fra le cause giustificanti il ricorso di rettifica, il caso dell'aggiunzione del predicato, giacchè nel momento della sua entrata in vigore non esisteva ancora l'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione. Orbene: poichè i casi contemplati nell'art. 167 non presentano affatto carattere tassativo e ben possono per analogia ricomprendersi nell'economia del detto articolo casi simili a quelli ivi espressi, rispetto ai quali s'imporrebbe ugualmente la necessità del procedimento di rettifica, così non può apparire arbitraria l'opera dell'interprete diretta a facoltizzare l'uso del detto procedimento anche per attuare in concreto l'art. XIV delle Disposizioni transitorie della Costituzione (23).

Il procedimento di rettificazione in sede di giurisdizione volontaria presenta notevoli vantaggi a favore di coloro che intendono ottenere il riconoscimento di un predicato. È, in primo luogo, un procedimento rapido e poco costoso; in secondo luogo, verificandosi la presenza e le conclusioni del Pubblico ministero ed ottenendosi una pronuncia del tribunale mediante sentenza, il provvedimento ottenuto accerta ufficialmente la spettanza del predicato *erga omnes*. In terzo luogo, se il dispositivo della sentenza può unicamente contenere l'ordine di

(23) La dottrina è stata, infatti, unanime nell'ammettere il procedimento di rettificazione di stato civile nell'ambito dei predicati nobiliari «cognomizzati»; v. ampiamente ROLLINI-ROSSI, *La competenza* cit., in *Riv. Arald.*, 1953, pag. 360; CANSACCHI, *Le sentenze* cit., *ivi*, 1953, pag. 351. Anche la giurisprudenza segue questo indirizzo ed, infatti, moltissime sentenze di rettificazione sono state emanate, in tema di aggiunzione di predicati, dal 1948 in poi.

aggiunzione del predicato al cognome nell'atto di nascita, la motivazione della sentenza farà anche menzione della «spettanza» del titolo nobiliare già connesso a tale predicato. Per questa via, dunque, sia pure in modo indiretto e pregiudiziale, il ricorrente ottiene un atto giudiziario (quindi un «atto di Stato») accertante il suo attuale diritto ad un titolo nobiliare con annesso predicato.

5. *Azione contenziosa di stato*. Il nostro codice civile contempla diverse azioni giudiziarie di stato familiare: tali, ad es., le azioni di accertamento e di disconoscimento di filiazione legittima, di paternità o maternità naturale, ecc. Queste azioni, pur avendo lo scopo principale di far conseguire o far perdere ad un soggetto un determinato stato familiare, possono anche arrecare, come conseguenza secondaria ed automatica dello stato familiare accertato, l'attribuzione all'attore di un dato cognome con annesso predicato; per es., avvenuto l'accertamento giudiziario di una paternità naturale, il figlio naturale avrà, *ope legis*, diritto ad assumere il cognome paterno, in ipotesi composto di un predicato «cognomizzato».

A parte queste azioni specifiche dirette a conseguire un determinato stato familiare, può porsi il problema se, nell'ambito del riconoscimento di un predicato «cognomizzabile», sia esperibile anche un'azione di stato autonoma. Una corrente giurisprudenziale, per altro non prevalente, ha ritenuto che le azioni a tutela del nome (di cui diremo appresso), generando una contestazione su di un attributo della persona, dovessero ricomprendersi fra le azioni di stato e necessitare, quindi, l'intervento e le conclusioni del Pubblico ministero (24); la prevalente giurisprudenza e la dottrina hanno, fino ad ora, respinto questa tesi, escludendo le azioni miranti ad accertare la «spettanza» del nome dalle azioni di stato (25). Ritengo, tuttavia, che, in certi casi, colui il

(24) V., ad es., la sentenza della Corte d'appello di Bologna, 10 luglio 1953, in *Foro pad.*, 1954, pag. 178.

(25) Infatti tutti i procedimenti giudiziari ricordati in questo scritto, pur avendo avuto per oggetto la spettanza di un predicato, non sono stati qualificati come procedimenti con-

quale rivendica un predicato «cognomizzabile» possa impostare giudizialmente la sua pretesa mediante una azione di stato; egli richiederà, in contraddittorio ed in via principale, l'accertamento della sua appartenenza ad una famiglia cui il predicato compete come parte del nome; l'aggiunta del predicato al suo cognome sarà una conseguenza necessaria di tale accertata appartenenza (26). La rivendicazione dell'integrale cognome familiare comporta, in questo caso, un giudizio diretto ad accertare un peculiare *status familiae* (27).

Nelle azioni di stato la legittimazione passiva *ad causam* necessita la presenza di tutti coloro che avrebbero interesse all'affermazione o alla negazione del rapporto controverso dedotto in giudizio (28); quindi l'attore dovrà convenire in giudizio tutti coloro che hanno od avrebbero uguale diritto al cognome con predicato, cioè tutti i discendenti maschi viventi del primo investito

tenziosi di stato; v. sul punto e in oggetto alla differenziazione fra le azioni a tutela del nome e quelle di stato, DE CUPIS, *I diritti della personalità* cit., pag. 231.

(26) Ammetta esplicitamente la possibilità di esperire un'azione contenziosa di stato, nel campo del riconoscimento dei predicati «cognomizzati», la sentenza del Tribunale di Napoli 25 luglio 1949, in *Riv. Arald.*, 1950, pag. 121. Sulle azioni di stato v. specialmente COVIELLO, *Dei giudicati di stato* cit., in *Arch. giurid.*, 1891, pag. 194 e segg.; RASELLI, *Del concetto di «status» e delle sue applicazioni nel diritto processuale*, in *Studi Senesi*, 1925, vol. XXXIX, pag. 128 e segg.; CICU, *Azione di rettifica e azioni di stato* cit., in *Riv. trim. di diritto process. civile*, 1949, pag. 765 e seguenti.

(27) Una riprova dell'esattezza di quanto affermato nel testo ci è fornita dalle stesse disposizioni del più volte menzionato R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Se, infatti, la rettifica del cognome familiare a mezzo di procedimento di giurisdizione volontaria rientra nell'ordinamento dello stato civile delle persone; se determina l'emissione di una sentenza di tribunale (organo giudiziario competente nelle questioni di stato); se necessita l'intervento e le conclusioni del Pubblico ministero (intervento richiesto nelle questioni di stato), è d'uopo ammettere che anche il procedimento contenzioso diretto allo stesso fine rientri nella categoria delle azioni di stato.

(28) Vedi COVIELLO, RASELLI e CICU nelle opere già richiamate.

del titolo nobiliare connesso al predicato o i membri viventi di altre famiglie, pur esse fregiate del medesimo predicato. La sentenza darà atto, nella sua motivazione, dell'appartenenza dell'attore al nucleo familiare fregiato di titolo nobiliare con predicato e nel suo dispositivo dichiarerà il diritto dell'attore ad usare il detto predicato congiunto al proprio cognome, ordinando all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione del medesimo. Il giudicato di stato, ottenuto contro i legittimi contraddittori, varrà *erga omnes*, cioè farà piena prova dell'esistenza nell'attore del diritto al predicato anche nei confronti dei terzi (pubbliche autorità e privati). Ritengo che la sentenza in oggetto, passata in giudicato, diventi «definitiva», onde non potrà più essere ridiscusso giudizialmente il rapporto controverso né per azione del Pubblico ministero, né per azione di alcuno dei parenti convenuti in giudizio. Soltanto coloro che non fossero stati parte nel processo e risultassero lesi nei loro diritti dalla sentenza in oggetto (perché, ad es., potessero provare di essere gli esclusivi titolari del predicato), potranno esperire contro la sentenza *de quo* l'azione d'impugnazione di terzo ai sensi dell'art. 404 e segg. codice di procedura civile.

Il procedimento contenzioso di stato, testè descritto, presenta l'inconveniente, rispetto al procedimento di rettifica degli atti di stato civile, di essere più costoso e più lungo; presenta, invece, il vantaggio di sboccare in una sentenza emanata in contraddittorio e quindi indubbiamente suscettiva di passare in giudicato.

6. *Azione di reclamo di nome.* Una terza azione giudiziaria diretta alla tutela del predicato, è l'azione di condanna esperibile dal titolare del medesimo contro il comportamento lesivo di un terzo il quale gli abbia contestato — o finga di contestargli — il diritto all'uso del detto predicato. Questa azione, chiamata azione di reclamo di nome, è disciplinata espressamente dal nostro codice civile all'art. 7, 1° comma, nel quale si legge: «la persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome...», può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei dan-

ni» (29). Si tratta di un'azione contenziosa, la quale si esperisce avanti il tribunale del luogo in cui il convenuto risiede o in cui si adduce essere avvenuto il fatto lesivo lamentato. L'azione presuppone l'esistenza nell'attore del diritto al predicato e l'uso concreto di quest'ultimo in congiunzione al cognome di famiglia; l'attore mira ad ottenere una sentenza di condanna del convenuto, nella quale si ingiungerà a costui, che illegittimamente gli contesta la spettanza del predicato o si rifiuta di attribuirglielo, di desistere da tale comportamento. Mentre l'azione contenziosa di stato, di cui si è detto precedentemente, ha per oggetto principale il « riconoscimento » della legittima spettanza di un predicato in capo all'attore, l'azione di reclamo di nome ha per oggetto principale di inibire al convenuto l'ulteriore contestazione del nome dell'attore; la spettanza del predicato in capo all'attore, nell'economia di quest'ultima azione, è una questione « pregiudiziale ». L'azione di reclamo di nome potrebbe anche occultare un contraddittorio fittizio, concordato fra le parti allo scopo di ottenere una sentenza favorevole all'interessato; per es., il titolare di un titolo nobiliare con predicato potrà citare in giudizio un parente, un estraneo, l'ufficiale di stato civile competente all'annotazione del predicato, un notaio o la direzione di un circolo, ecc., allegando che queste persone gli contestano indebitamente l'uso pubblico e pacifico del predicato o si oppongono ad attribuirglielo in atti ufficiali o in un elenco o nelle relazioni della vita sociale. Il tribunale, nel dispositivo della sua sentenza, condannerà il convenuto a desistere dal comportamento illecito fino allora tenuto, obbligandolo a designare l'attore con il predicato che gli spetta; il tribunale nella motivazione darà atto, come accertamento pregiudiziale, del diritto dell'attore al titolo nobiliare con annesso predicato. L'azione di reclamo di nome non comporta, di per sé, l'intervento del Pubblico ministero; questo dovrà verificarsi soltanto nel caso in cui sia citato in giudizio l'ufficiale di stato civile competente per l'annotazione e si chieda nelle conclu-

(29) Vedi su questa azione: DE CUPIS, *Il diritto* cit., pagina 120 e segg.; ID., *I diritti della personalità* cit., pag. 210 e seguenti.

sioni, in contraddizione al medesimo, l'annotazione del predicato a margine dell'atto dello stato civile. La sentenza di condanna, cui sfocia l'azione di reclamo di nome, pur potendo passare in giudicato, farà stato soltanto fra le parti in giudizio; essa accerterà, però, una situazione di fatto e di diritto (cioè la « spettanza » di un predicato « cognomizzato »), efficace *erga omnes* (salvo il diritto dei contro-interessati, rimasti estranei al giudizio, di disconoscerla sperando l'opposizione di terzo o l'apposita azione di usurpazione di nome, di cui ora diremo).

7. *Azione di usurpazione di nome.* Una quarta azione giudiziaria, sempre in tema di tutela di predicato, è quella chiamata « di usurpazione di nome ». Il presupposto di questa azione è l'uso indebito di un cognome con annesso predicato, od anche del solo predicato, per parte di un terzo, cui tale nome non spetta. Mentre l'azione di reclamo di nome (di cui si è detto) protegge l'uso del predicato in capo al titolare del medesimo contro le contestazioni altrui, l'azione per usurpazione di nome protegge l'« esclusività » dell'uso del predicato per parte del suo titolare. L'attore chiede al tribunale di inibire al convenuto l'ulteriore uso del proprio nome (cognome e predicato annesso), giacchè detta denominazione è di sua esclusiva spettanza e non compete ad altri (o almeno al convenuto); l'azione è regolata anch'essa dal nostro codice civile, nell'art. 7, 1° comma, in cui si legge: « la persona... che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente faccia del suo nome, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni » (30). Il contraddittorio, anche in questo caso, potrebbe essere concordato fittiziamente al fine di ottenere, per via indiretta, un riconoscimento ufficiale, da parte della Magistratura, di un titolo con predicato; per es., l'interessato potrà far citare davanti il tribunale la propria sorella sposata oppure un cugino od altra persona non avente diritto al

(30) Vedi ampiamente su questa azione: DE CUPIS, *Il diritto* cit., pag. 122 e segg.; ID., *I diritti della personalità* cit., pag. 212 e seguenti.

titolo con predicato ed allegando che il convenuto indebitamente usurpa una qualifica che non gli spetta, richiederne l'inibizione all'uso e il risarcimento dei danni; l'attore potrà anche ottenere che la sentenza venga pubblicata su qualche giornale a larga diffusione (riuscendo così a dare diffusione all'accertamento nobiliare conseguito) (31).

Quest'azione giudiziaria è esperibile in quanto si verificano tre condizioni: 1° che il convenuto usi *indebitamente* il nome altrui, cioè non abbia diritto ad usare il cognome con annesso predicato; 2° che si provi il suo dolo o almeno la sua colpa nell'uso illecito del nome altrui; 3° che il convenuto, con l'uso indebito, abbia recato danno all'attore; per es., abbia generato una confusione di persone o abbia in qualche modo menomata l'identità personale dell'attore nei confronti dei terzi. La sentenza, passata in giudicato, farà stato di verità fra le parti in giudizio, ma soltanto fra di esse. Analogamente, però, alla sentenza ottenuta nel procedimento

(31) L'azione descritta nel testo è quella che ricorre maggiormente nell'attuale patria giurisprudenza circa la tutela dei predicati «cognomizzati» (v., infatti, le sentenze riportate in note precedenti). Nei detti procedimenti spesso l'attore richiede all'Autorità giudiziaria, con conclusione accessoria, di ordinare all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione del predicato nel proprio atto di nascita (qualora questo ancora non vi figuri). In giurisprudenza — come già si è rilevato — venne sollevato il dubbio se codesti procedimenti contenziosi per reclamo o per usurpazione di nome, qualora generino fra le parti una contestazione circa la spettanza di parte del nome, cioè del predicato, sfocino in «procedimenti contenziosi di stato», comportando il necessario intervento del Pubblico ministero. Non ritengo che l'intervento e le conclusioni del Pubblico ministero siano nella fattispecie necessari, giacché le azioni a tutela del nome non hanno per oggetto principale una «questione di stato», cioè l'accertamento di uno *status familiaris*; questo, semmai, costituisce unicamente una circostanza «pregiudiziale» al fondamento dell'azione (v. in proposito e in questo senso De Cupis, *I diritti della personalità* cit., pagina 231). Ricordo a questo proposito che anche nel periodo monarchico le contestazioni fra privati circa la spettanza di un titolo nobiliare, devolute alla competenza dei tribunali, non comportavano l'intervento del Pubblico ministero (interveneva, bensì, la Presidenza del Consiglio, ma soltanto a tutela della Regia Prerogativa).

per reclamo di nome, essa accerterà, *erga omnes*, la spettanza del predicato «cognomizzato» in capo all'attore; gli eventuali contro-interessati, non partecipanti al giudizio, potranno esperire l'opposizione di terzo contro la sentenza favorevole ottenuta dall'attore o un'azione autonoma di usurpazione di nome contro di lui.

8. *Delibazione di sentenze estere accertative del nome.* Le azioni giudiziarie a tutela del nome, fin qui ricordate, si sono ipotizzate come direttamente esperite avanti l'autorità giudiziaria italiana. Analoghi giudizi, a procedimento contenzioso, possono però anche esperirsi in ordinamenti giuridici esteri, giacché la nostra legislazione non esclude la competenza giurisdizionale estera sulle questioni di stato e di contestazione sul nome, ancorché intercorrenti fra cittadini italiani. Si richiede unicamente un collegamento legittimo (per es., il domicilio o la residenza del convenuto in territorio estero) fra il rapporto controverso e l'organo giudicante straniero. Ammesso ciò, le nostre Corti d'appello, in sede delibante, potrebbero essere chiamate a rendere esecutive in Italia sentenze estere accertanti la spettanza di un predicato «cognomizzato» in capo ad un cittadino italiano, purché fossero state rispettate le condizioni previste dall'art. 796 e segg., codice di proc. civile. Questo procedimento, piuttosto complesso e dispendioso, verrà preferito in casi particolari, tenuto conto della circostanza che la Corte d'appello italiana delibante, mentre può accertare le condizioni suffraganti la competenza giurisdizionale straniera, non ha possibilità, invece, di sindacare l'accertamento dei fatti, l'esame dei documenti d'investitura e l'applicazione del diritto sostanziale italiano al rapporto giudicando, quali effettuati dal giudice straniero (32). Potrà unicamente profilarsi la que-

(32) I casi particolari, cui si accenna nel testo, potranno specialmente presentarsi allorché il titolo con predicato (che si vuole «cognomizzato») venne concesso da una Potenza, il cui potere sovrano di concedere titoli nobiliari non è riconosciuto dallo Stato italiano oppure quando vi siano o si prevedano difficoltà da parte della Magistratura italiana circa il riconoscimento diretto della spettanza del predicato in base alla

stione se, in certi casi, la sentenza straniera possa essere esclusa dal riconoscimento in Italia perchè contraria all'ordine pubblico nazionale (33).

9. *Procedimento amministrativo presso la Presidenza della Repubblica.* Un ultimo procedimento — questo a carattere esclusivamente amministrativo — viene in considerazione nel campo dei predicati; esso è regolato dall'art. 153 e segg. del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e riflette la concessione di aggiunte di cognomi per parte del Capo dello Stato (34).

Il primo quesito che si pone è il seguente: il Presidente della Repubblica può concedere aggiunzioni di predicati? Ritengo che la risposta debba essere, in linea di principio, affermativa, giacchè, avendo l'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione assimilati i predicati ai cognomi, il Presidente della Repubblica avrà anche in ordine ai medesimi il normale potere di concessione delle modificazioni ed aggiunte di cognome (35).

documentazione non esauriente prodotta dall'interessato. Si presenterebbe, così, in materia di riconoscimento di predicati, l'identica situazione che si verifica in oggetto agli annullamenti matrimoniali, rispetto ai quali spesso è preferita la giurisdizione estera (più corriva) rispetto a quella nazionale (più severa).

(33) Potrebbe, ad es., prospettarsi il caso se fosse delibabile in Italia, in deroga al divieto scaturente dall'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione, una sentenza estera che « riconoscesse » ad un cittadino italiano, come parte del suo cognome, un predicato concesso da un Sovrano di Casa Savoia dopo il 28 ottobre 1922.

(34) V. su questo procedimento DE CUPIS, *Il diritto cit.*, pagine 98 e segg.; ID., *I diritti della personalità cit.*, pag. 196 e segg. Sulle caratteristiche di questo procedimento e sulla sua discrezionalità v. ORIGONE, *Provvedimenti regi sottratti ai controlli giurisdizionali*, Roma, 1935, pag. 69 e segg.; PULVIRENTI-FILOMUSI, *Atti di regia prerogativa e natura giuridica del decreto reale in materia di modificazioni di nomi*, in *Il Foro amministrativo*, 1939, fasc. 5-6, pag. 4 e segg. dell'estratto, nonchè gli autori ivi richiamati.

(35) Un progetto di legge attuante l'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, formulato dal Consiglio di Stato, disciplina un particolare procedimento ammini-

Riterrai unicamente, in considerazione del carattere repubblicano dello Stato, che il Presidente della Repubblica non possa nè concedere nuovi predicati, nè rinnovare o convalidare predicati esistenti e neppure autorizzare l'aggiunzione di un predicato senza il cognome di cui esso fa ormai parte. In conseguenza, il Presidente della Repubblica potrà unicamente autorizzare i cittadini italiani ad aggiungere al proprio originario cognome un secondo cognome al quale inerisce un predicato « cognomizzato ».

Il secondo quesito riflette la discriminazione di competenza fra il Presidente della Repubblica e la Magistratura in ordine alle rispettive attribuzioni in materia di accertamento e di attribuzione di nome. Ritengo che — analogamente a quanto avviene nel campo dei semplici cognomi — la discriminazione di competenza fra i due organi sia data dalla distinzione fra *diritto soggettivo perfetto* ed *interesse legittimo*. La Magistratura sarà esclusivamente competente nei casi in cui si tratti di « accertare » la spettanza di un diritto soggettivo alla cognomizzazione del predicato; cioè si debba realizzare unicamente, nel caso concreto, l'astratta disposizione dell'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione. Il Presidente della Repubblica sarà, invece, esclusivamente competente, allorchè si richieda alla sua discrezionale volontà di permettere all'interessato di « aggiungere » un nuovo cognome, con annesso predicato, al proprio (36). In questo caso il richiedente non ha un diritto soggettivo perfetto al predicato, ma soltanto un interesse legittimo a vedersi concesso *ex novo* un secondo cognome; mentre nel primo caso la Magistratura si limita

strativo per il riconoscimento e l'aggiunzione al cognome dei predicati nobiliari (esistenti *ante* 1922); il procedimento sbocca in un decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritengo che si sia voluto affidare questa specifica competenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, giacchè nelle ipotesi contemplate dal detto progetto l'interessato ha già il diritto soggettivo al predicato; qualora, invece, si trattasse soltanto di interesse legittimo ed occorresse una « concessione di aggiunta di cognome », la relativa attribuzione dovrebbe competere al Capo dello Stato.

(36) In questo senso v. pure la sentenza del Tribunale di Napoli, 25 luglio 1949, in *Riv. Arald.*, 1950, pag. 121.

a constatare il diritto preesistente dell'attore; nel secondo caso, invece, il Presidente della Repubblica decide, discrezionalmente, se attribuire o meno il richiesto cognome o se, in ipotesi, elargirlo ad altri anziché al richiedente (37). In alcuni casi potranno, però, profilarsi delicate questioni circa le rispettive attribuzioni della Magistratura e della Presidenza della Repubblica in ordine all'attribuzione di un predicato (38).

10. *Conclusioni.* Dai brevi cenni che precedono si possono trarre alcune osservazioni finali.

a) Nell'attuale regime repubblicano si nota, in materia araldico-nobiliare una specie di lacuna legislativa occasionata dall'entrata in vigore dell'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione. Tale

(37) Sotto l'impero dell'attuale legislazione, tutti coloro che discendono per successione maschile da un comune ascendente, investito di titolo con predicato, hanno un diritto soggettivo alla cognomizzazione del proprio predicato e quindi adiranno l'Autorità giudiziaria ordinaria richiedendo alla medesima una semplice sentenza di accertamento del loro diritto. I discendenti maschi dell'unica figlia di un nobile, i collaterali non discendenti dal primo investito del titolo o i terzi estranei, ai quali il titolato abbia lasciato per testamento il proprio nome, dovranno, invece, richiedere al Presidente della Repubblica la concessione di aggiungere il nuovo cognome (con annesso predicato) al proprio. Questi non hanno un diritto soggettivo perfetto al nuovo cognome, ma soltanto l'interesse legittimo ad ottenere la richiesta concessione di agguinzione.

(38) Il caso più comune ipotizzabile, sarà quello di colui che, avendo già ottenuto l'aggiunta di un secondo cognome al proprio originario (per decreto reale o presidenziale), tende anche ad ottenere il riconoscimento del predicato, quale parte del detto secondo cognome. In questo caso l'aggiunzione del predicato « cognomizzato » rientrerà nelle attribuzioni del Presidente della Repubblica (il quale vi dovrebbe provvedere con un nuovo decreto di concessione) o, invece, dovrà essere ordinata da sentenza (per es., da una sentenza di rettifica dello stato civile)? Riterrei più fondata giuridicamente la seconda alternativa, giacché l'interessato, avendo già ottenuto il decreto presidenziale (o reale) di concessione del secondo cognome, ha ormai un diritto quesito al medesimo nella sua completezza e quindi anche un diritto quesito all'« appendice » dello stesso, cioè al predicato « cognomizzato ».

lacuna esisterà fino a quando non venga emanata la prevista legge sull'abolizione (o meglio trasformazione) della Consulta Araldica e sul procedimento amministrativo diretto al riconoscimento dei predicati cognomizzabili. Un progetto di questa legge è già stato formulato dal Consiglio di Stato, ma esso presenta inconvenienti, incongruenze e lacune e, comunque, non sembra di prossima attuazione (39).

b) In questa fase di transizione, che potrà anche prolungarsi a lungo, gli unici mezzi dati ai cittadini italiani per ottenere riconoscimenti nobiliari, sia pure indiretti (diretti soltanto per i predicati), sono quelli costituiti dalle azioni giudiziarie sul riconoscimento e sulla tutela del nome esaminate nei paragrafi che precedono. Se si tien conto che un notevolissimo numero di nobili italiani non ha mai fatto riconoscere i propri titoli dalla ex Consulta Araldica del Regno (nonostante le sanzioni di vario genere comminate dall'ordinamento fascista contro gli inadempienti) e che l'abolizione retroattiva della Prerogativa Regia fa risorgere il diritto al predicato in capo a persone che ne erano state private in favore di altri successibili, si può prevedere una discreta diffusione di pratiche del genere nel prossimo avvenire.

c) L'espletamento di azioni giudiziarie nel campo araldico-nobiliare, sia pure limitate all'accertamento dei predicati in funzione della loro « cognomizzazione », favorirà la costituzione di uffici legali specializzati per lo svolgimento di dette pratiche e d'altra parte provocherà la formazione, in tale materia, di discussioni dottrinarie assai interessanti e di una giurisprudenza che auspichiamo uniforme e corretta.

(39) Come già si è detto, il progetto prevede un procedimento amministrativo di riconoscimento del predicato come parte del cognome terminante in un decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale decreto potrà essere annotato in calce all'atto di nascita del richiedente. È sempre ammessa la normale competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulle contestazioni fra privati circa la spettanza di un predicato; la relativa sentenza, anche se in contrasto con il decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio, purché passata in giudicato ed emanata previo intervento in giudizio della Presidenza del Consiglio, è dichiarata titolo idoneo alla succitata annotazione.